

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI**

**di cui all’art. 56, comma 1, lett. h, nn. 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023**

**Approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 19 dell’11 marzo 2024**

## INDICE

ART. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 3
ART. 2	ISTITUZIONE DELLA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI LEGALI	PAG. 3
ART. 3	ARTICOLAZIONI DELL'ELENCO	PAG. 3
ART. 4	REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO	PAG. 4
ART. 5	MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE	PAG. 5
ART. 6	MODALITA' DI REDAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO	PAG. 6
ART. 7	ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	PAG. 7
ART. 8	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	PAG. 7
ART. 9	VALORE DELL'AFFIDAMENTO	PAG. 7
ART. 10	CRITERI DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA	PAG. 7
ART. 11	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI	PAG. 9
ART. 12	RINVIO	PAG. 10

## **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento ha ad oggetto l'affidamento di:

- incarichi di rappresentanza della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano da parte di un Avvocato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e s.m.i., in uno dei procedimenti di cui all'art. 56, co. 1, lett. h, n. 1.1 e 1.2, D. Lgs. 36/2023;
- attività di consulenza legale di cui all'art. 56, co. 1, lett. h, n. 2, D. Lgs 36/2023, fornita in preparazione di uno dei suddetti procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un Avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e s.m.i.;
- altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, di cui all'art. 56, co. 1, lett. h, n. 5, D. Lgs. 36/2023.

Le disposizioni che seguono si applicheranno altresì, in quanto compatibili, all'affidamento di attività di rappresentanza, assistenza e consulenza in fase precontenziosa dell'Ente in procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie (A.D.R.).

Restano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- l'affidamento di servizi legali che non ricadono nella previsione di cui al citato art. 56, co. 1, lett. h, del D. Lgs. 36/2023;
- l'affidamento di incarichi professionali esterni di consulenza ai sensi dell'art. 7, co. 6, D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001.

## **ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA SHORT LIST DEI PROFESSIONISTI LEGALI**

La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano costituisce l'elenco dei professionisti legali, nel quale verranno inseriti i nominativi dei soggetti, in possesso dei requisiti prescritti, che presenteranno apposita istanza.

L'Ente attingerà da tale elenco per il conferimento degli incarichi descritti nell'articolo che precede, nel rispetto delle previsioni del presente regolamento e dei principi di cui all'art. 1 della L. 07.08.1990, n. 241, tenendo conto altresì, in conformità a quanto stabilito dal c.d. degli artt. 56, co. 1, lett. h, e 13, co. 2 e 5, del citato D. Lgs. 36/2023, dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto, ovvero:

- principio del risultato (art. 1)
- principio della fiducia (art. 2)
- principio dell'accesso al mercato (art. 3)

## **ART. 3 - ARTICOLAZIONI DELL'ELENCO**

Al fine di assicurare che il soggetto affidatario dell'incarico sia in possesso delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento della prestazione con un adeguato livello di qualità,

agevolando nel contempo la partecipazione dei giovani professionisti, l'elenco, pur rimanendo unico, viene articolato in sezioni, differenziate in ragione del settore di riferimento, come segue:

CONTENZIOSO CIVILE
CONTENZIOSO COMMERCIALE
CONTENZIOSO DEL LAVORO
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
RECUPERO CREDITI ED ESECUZIONE FORZATA
CONTENZIOSO IN MATERIA PENALE

È consentita l'iscrizione del professionista in massimo due sezioni dell'albo, purché in possesso dei requisiti prescritti.

## **ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti legali dell'Ente è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

### **4.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE**

- a) non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi degli artt. 94 ss. D. Lgs. 36/2023, possono costituire motivo di esclusione dalle procedure di affidamento;
- b) non aver subito, da parte dei competenti organi, sanzioni disciplinari che precludano l'esercizio della professione forense;

### **4.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

- c) essere iscritti ad un albo circondariale ai sensi dell'art. 2, co. 3, L. 31.12.2012, n. 247, recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", esercitando la propria attività:
  - in qualità di professionisti singoli  
ovvero
  - in forma associativa o societaria, ai sensi degli artt. 4 e 4 bis della citata L. 247/2012, ferma restando la responsabilità personale illimitata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, L. 247/2012.

Potranno altresì richiedere l'iscrizione i soggetti in possesso di analoghi requisiti secondo la legislazione dello Stato di provenienza dell'Unione Europea in materia di abilitazione all'esercizio della professione forense.

### **4.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA**

- d) essere titolari di polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 L. 247/2012 e al D.M. 22.09.2016. Il professionista che richiede l'iscrizione nell'elenco dovrà impegnarsi, in caso di affidamento dell'incarico, a provvedere all'adeguamento della polizza, qualora il valore del massimale assicurato ovvero le condizioni di copertura per la responsabilità civile non risultino proporzionati al valore e/o all'importanza dell'incarico.

#### **4.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

- e) essere iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni;
- f) essere in possesso di specifica competenza nell'ambito/negli ambiti per i quali si richiede l'iscrizione, risultante da:
  - dati esperienziali, ovvero precedenti incarichi svolti in rappresentanza di soggetti pubblici o privati;
  - esperienze formative conseguite mediante corsi di formazione nell'ambito dei quali sia prevista la verifica finale e l'attestazione delle competenze acquisite, ovvero master, dottorati e simili;
  - altri titoli accademici o professionali comunque attestanti una specifica competenza.

Nella richiesta di iscrizione il professionista dovrà specificare la sezione/le sezioni per le quali richiede l'inserimento, nonché l'ambito/gli ambiti nel quale/nei quali ritiene di aver acquisito specifica competenza. A titolo puramente esemplificativo, potrà essere indicata, ad es., una specifica competenza nell'ambito del contenzioso inerente ai lavori pubblici, agli appalti, all'urbanistica, agli espropri, al pubblico impiego, ecc..

È inoltre richiesta l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 22 della L. 247/2012, ai soli fini dello svolgimento delle attività per le quali tale albo è istituito.

In caso di associazione di professionisti o di società tra avvocati, i requisiti per l'inserimento nell'elenco dei legali esterni all'Ente devono essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.

<b>ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE</b>
--

La formazione dell'elenco sarà preceduta da un avviso pubblico, a cui verrà data diffusione mediante l'inserimento nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, nella sezione amministrazione trasparente bandi di gara e contratti, e la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari e di Oristano.

L'istanza per l'inserimento nell'elenco dei professionisti legali della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano potrà essere presentata in ogni tempo, con le modalità specificate nel relativo avviso. Non sono previsti limiti di carattere quantitativo né di carattere territoriale in base al Foro di appartenenza.

L'iscrizione rimarrà valida fino a provvedimento di cancellazione, che verrà adottato su istanza, per qualsivoglia ragione, dell'interessato, ovvero d'ufficio, con provvedimento espresso e motivato e nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/1990, in seguito all'accertamento dell'insussistenza o del venir meno dei requisiti richiesti, ovvero per rilevate gravi inadempienze nello svolgimento di incarichi precedentemente affidati.

I soggetti già iscritti nella short list approvata con la determinazione n. 175 del 20.10.2023 saranno automaticamente inseriti nel nuovo elenco, senza che venga posto a carico degli stessi né dell'Amministrazione camerale alcun ulteriore adempimento.

I soggetti già iscritti nella short list anteriormente costituita presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano (approvata con determinazione n. 65 del 03 maggio 2021 sulla base dell'avviso pubblico di cui alla determinazione n. 11 del 27 gennaio 2021) potranno essere reinseriti nell'elenco a seguito di richiesta in tal senso contenente semplice conferma del permanere dell'interesse all'iscrizione e dei requisiti a tal fine richiesti.

I professionisti non inclusi in precedenti short list della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano potranno presentare in qualunque tempo la richiesta di iscrizione, attraverso l'invio mediante pec del modulo di domanda allegato all'avviso di costituzione della short list, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, corredato del curriculum attestante le competenze e le esperienze maturate.

I dati indicati nell'istanza dovranno essere oggetto di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ogni professionista richiedente dovrà attestare sotto la propria personale ed esclusiva responsabilità il possesso dei requisiti prescritti e le esperienze professionali e formative descritte nel curriculum vitae allegato all'istanza, ed assumerà altresì ogni responsabilità relativa alla veridicità dei dati contenuti nella domanda di iscrizione, obbligandosi a comunicare tempestivamente ogni relativa variazione dei dati dichiarati che comporti il venir meno di alcuno dei requisiti previsti, l'insorgenza di eventuali conflitti di interessi anche futuri, la modifica dei dati indicati per i recapiti. Gli iscritti potranno in ogni tempo richiedere ulteriori aggiornamenti, integrazioni e/o rettifiche dei dati indicati all'atto dell'istanza di iscrizione.

## **ART. 6 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO**

L'elenco verrà redatto in ordine alfabetico e non avrà alcun valore di graduatoria, ma costituirà unicamente una lista di nominativi che l'Amministrazione utilizzerà per il conferimento degli incarichi di assistenza e consulenza legale di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri di scelta indicati nel presente regolamento. L'iscrizione nell'elenco non comporterà l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, né alcun obbligo per la Camera di conferire a qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti.

L'elenco verrà predisposto sulla base del contenuto delle dichiarazioni, fermi restando il poterdovere di controllo in capo all'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 circa l'effettivo possesso dei requisiti richiesti e la cancellazione del professionista qualora, a seguito delle verifiche effettuate, vengano riscontrate discordanze.

L'Ufficio preposto provvederà all'inserimento dei professionisti nell'elenco previa verifica con esito positivo della sola regolarità e completezza delle richieste pervenute. Eventuali irregolarità o incompletezze della domanda potranno essere sanate entro un congruo termine, che verrà assegnato al professionista dall'Ufficio competente. In assenza di comunicazioni da parte dell'Ufficio al professionista entro il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta di iscrizione, la stessa dovrà intendersi accolta. Il rigetto dell'istanza potrà essere disposto solo a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 10 bis L. 241/1990.

Con cadenza semestrale verrà effettuato l'aggiornamento dell'elenco pubblicato nel sito con le iscrizioni, le cancellazioni e le modifiche intervenute nel semestre.

## **ART. 7 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

Nel caso in cui risulti necessario il conferimento di incarico ai sensi dell'art. 56, co. 1, lett. h, D. Lgs. 36/2023, si procederà previa trasmissione al Segretario Generale e al Servizio Contenzioso, da parte del Responsabile del Settore nel quale il contenzioso è sorto, di relazione illustrativa e copia della relativa documentazione.

## **ART. 8 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

A seguito della valutazione positiva circa l'opportunità della tutela, effettuata con apposito atto dell'organo competente in relazione allo specifico oggetto del contenzioso, si procederà all'affidamento dell'incarico previa consultazione di almeno due professionisti (se presenti) iscritti nell'elenco, mediante richiesta inoltrata tramite pec ai soggetti individuati.

La richiesta dovrà indicare in modo approssimativo l'oggetto dell'incarico e gli elementi necessari per la determinazione del valore del procedimento, ferma restando la possibilità del professionista consultato, qualora ritenuto necessario, di richiedere ulteriori precisazioni e/o documenti, previa dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 24 del Codice deontologico forense (C.D.F.). Dovranno in ogni caso essere forniti dall'Amministrazione gli elementi necessari alla formulazione di una proposta seria e informata, fermo restando il divieto per il professionista di divulgare in qualunque forma e a qualsiasi titolo le informazioni così acquisite.

Qualora l'accettazione dell'incarico possa determinare un conflitto di interessi ai sensi del predetto art. 24 C.D.F., il legale consultato dovrà inoltre immediatamente segnalare all'Amministrazione la sussistenza di circostanza impeditiva allo svolgimento della prestazione ed astenersi da qualsiasi ulteriore interlocuzione in merito.

In caso di conflitto di interessi dei soggetti che, a qualsiasi titolo, intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dell'affidamento, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 16 D. Lgs. 36/2023.

## **ART. 9 VALORE DELL'AFFIDAMENTO**

Il valore base dell'affidamento verrà determinato in conformità ai parametri di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55 e ss.mm.ii., tenuto conto, secondo le disposizioni dello stesso decreto, degli elementi di valutazione collegati alle peculiarità del caso specifico. L'Amministrazione non potrà affidare incarichi per un importo inferiore ai valori minimi dei medesimi parametri.

## **ART. 10 CRITERI DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA**

I professionisti a cui conferire gli incarichi verranno individuati, all'interno della sezione dell'elenco alla quale il procedimento appartiene, previa consultazione, se presenti, di almeno due legali ed in conformità a canoni di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, sulla base di una valutazione complessiva ai fini della quale si terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- competenza nella specifica materia controversa, oggettivamente risultante dai dati dichiarati dal professionista, evidenziati mediante apposite schede riepilogative che verranno predisposte dall'Amministrazione, con particolare riferimento a:
  - dati esperienziali: ovvero precedenti incarichi svolti in rappresentanza di soggetti pubblici o privati, da valutarsi, in rapporto alla complessità dello specifico affidamento, in base al numero, all'importanza, alla complessità, al valore e/o all'esito dei contenziosi trattati;
  - esperienze formative conseguite mediante corsi di formazione nell'ambito dei quali sia prevista la verifica finale e l'attestazione delle competenze acquisite, ovvero master, dottorati e simili;
  - altri titoli accademici o professionali comunque attestanti una specifica competenza nella materia oggetto dell'affidamento;
- pregressa proficua collaborazione con l'Ente in relazione a questioni analoghe o affini;
- eventuali peculiari caratteristiche organizzative dichiarate, specifiche modalità proposte di svolgimento della prestazione (anche con riferimento ad eventuali miglioramenti/innovazioni);
- equa ripartizione degli incarichi, da contemperarsi con le esigenze dell'Amministrazione in rapporto alle peculiarità del caso concreto e con la valutazione circa la specifica competenza dei professionisti risultante dalle dichiarazioni rese;
- importo richiesto, limitatamente al caso di sostanziale equivalenza dei profili professionali sottoposti a valutazione comparativa.
- limitatamente agli incarichi non caratterizzati da particolare complessità, valore o importanza si terrà conto della necessità di assicurare la partecipazione alle procedure di affidamento dei giovani professionisti.

Di norma l'incarico sarà affidato a un singolo Avvocato, anche se esercente la professione in forma associativa o societaria, salvo il caso di necessità di ricorrere a una pluralità di professionisti, anche appartenenti ad un medesimo Studio Legale, per ragioni peculiari di cui verrà dato conto nel provvedimento. Nel caso in cui l'invito sia rivolto ad uno Studio Legale associato, quest'ultimo potrà partecipare indicando l'avvocato, specializzato nella materia, che si occuperà della pratica.

Nel provvedimento di incarico saranno esplicitate le ragioni della scelta compiuta.

Si procederà all'affidamento dell'incarico direttamente ad un professionista iscritto nell'elenco, senza alcuna valutazione comparativa, nei casi in cui tale modalità risulti giustificata da ragioni di:

- urgenza determinata dall'imminenza di scadenze processuali;
- consequenzialità o complementarità tra incarichi (in ipotesi, ad es., di precedente incarico conferito allo stesso professionista, per la medesima questione o per questioni strettamente collegate, nell'ambito di precedenti gradi del giudizio, oppure per attività stragiudiziali che hanno preceduto l'instaurazione del contenzioso, o in ipotesi di contenziosi seriali);
- ovvero per altre ragioni comunque ricollegate alle peculiarità del caso specifico, di cui dovrà essere dato conto nel provvedimento che dispone l'affidamento.

Si potrà inoltre ricorrere all'affidamento diretto a professionista non iscritto nell'elenco, in casi eccezionali, adeguatamente motivati, qualora l'incarico oggetto di affidamento:

- richieda una specifica competenza non dichiarata dai professionisti ricompresi nella short list;



- ovvero rivesta specifiche peculiarità o particolare importanza o delicatezza, che implicino la necessità di una speciale qualificazione per lo svolgimento dell'incarico ovvero una pluralità eterogenea di competenze, con conseguente opportunità di avvalersi di uno Studio strutturato di carattere multidisciplinare. La particolare importanza o delicatezza della questione controversa andrà specificata nel provvedimento di affidamento in considerazione del valore economico dell'oggetto del procedimento, della gravità delle conseguenze potenzialmente derivanti da un esito sfavorevole del giudizio, delle possibili ripercussioni sull'attività amministrativa in relazione a situazioni analoghe a quelle che hanno dato origine al contenzioso, ovvero di altre circostanze che verranno specificate nel provvedimento di affidamento.

## **ART. 11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI**

La stipulazione del contratto avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di rappresentanza o di consulenza ai sensi del presente regolamento potrà avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, secondo quanto stabilito dall'art. 18, co. 1, D. Lgs. 36/2023.

L'Ufficio preposto provvederà a trasmettere sollecitamente al professionista incaricato gli atti e la documentazione necessari alla predisposizione degli atti difensivi.

All'incarico verrà data pubblicità nei modi di legge in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013.

Il legale incaricato dovrà costantemente e sollecitamente informare l'amministrazione sull'andamento del procedimento, sui tempi necessari alla sua definizione e sul prevedibile esito. Il professionista dovrà inoltre inviare tempestivamente copia degli atti processuali e informare l'Amministrazione circa l'esito di ciascuna udienza.

Il contratto dovrà contenere esplicito richiamo agli obblighi di informativa previsti dall'art. 13, co. 5, della L. 31.12.2012, n. 247, ai quali il professionista dovrà rigorosamente attenersi, nei termini che verranno indicati dall'Ufficio interessato, ai fini di una corretta valutazione del rischio del contenzioso e dell'accantonamento delle risorse necessarie a far fronte agli oneri finanziari potenzialmente derivanti da probabili soccombenze.

Il Legale dovrà fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Camera di Commercio, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, il legale si impegnerà a rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, in generale, in merito a procedimenti e/o azioni più opportuni da intraprendere in relazione all'esito del contenzioso, senza costi aggiuntivi per l'Ente.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza e di parere scritto in ordine ad eventuali prospettive di composizione amichevole della controversia, anche sulla base di proposte conciliative eventualmente formulate dal Giudice.

Il Legale dovrà mantenere, per tutta la durata dell'incarico, una copertura assicurativa adeguata al valore e/o importanza del contenzioso.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in rapporto alla definizione delle varie fasi del procedimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dietro presentazione di regolare fattura, previo invio di notula pro forma e dichiarazione del professionista circa lo stato del procedimento. La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano si obbliga ad eseguire la liquidazione degli importi pattuiti entro il termine di legge o entro il termine diversamente convenuto tra le parti.

Il Legale dovrà impegnarsi a richiedere la riunione dei giudizi ove ne sussistano i presupposti.

In caso di Studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Qualora, nel corso dello svolgimento dell'incarico, si manifesti la necessità di adempimenti ulteriori non previsti né prevedibili al momento della stipula del contratto, che comportano ulteriori spese, il Legale dovrà prontamente informare l'Ente, specificandone il relativo importo. Le spese aggiuntive saranno autorizzate dall'Ente se ragionevolmente necessarie per lo svolgimento dell'attività. Restano in ogni caso esclusi compensi ulteriori per lo svolgimento di adempimenti oggetto di incarico e maggiorazioni percentuali o forfettarie sui compensi concordemente stabiliti. Il legale incaricato - previa autorizzazione dell'Amministrazione, che verrà concessa qualora la natura delle questioni oggetto dell'incarico lo richieda - potrà acquisire gli elementi necessari per l'espletamento dell'incarico conferito avvalendosi di altri professionisti in possesso delle specifiche competenze a tal fine necessarie; le relative spese verranno rimborsate previa valutazione della congruità ed esibizione della relativa documentazione giustificativa.

In caso di liquidazione delle spese di lite a favore della Camera di Commercio in misura superiore al compenso pattuito con il legale dell'Ente, il maggiore importo liquidato dal Giudice rispetto a quanto concordemente stabilito verrà riconosciuto a favore del Legale solo se effettivamente recuperato e introitato dalla Camera, escluso ogni ulteriore onere a carico dell'Ente.

La richiesta di iscrizione all'elenco istituito col presente regolamento implica accettazione delle clausole sopra indicate.

## **ART. 12 RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni, di qualunque fonte, vigenti in materia.